

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-33 del 05/01/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta TERREMERSE Soc. Coop. con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA) ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), fraz. Giovanni. MODIFICA SOSTANZIALE alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di essiccazione e stoccaggio cereali, nell'impianto autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 5684/2014, modificata con atto n. 463/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-36 del 04/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno cinque GENNAIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 31661/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **TERREMERSE Soc. Coop.** con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA), Via Ca' del Vento n. 21 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), frazione San Giovanni, Strada Mondo Nuovo loc. Cippo Folegatti, n. 1. Protocollo istanza dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 25765 del 19.10.2016. **MODIFICA SOSTANZIALE** alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **essiccazione e stoccaggio cereali**, nell'impianto autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 5684 del 03.09.2014, modificata con atto n. 463 del 03.03.2016.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 18.10.2016, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota Prot. n. 26297 del 20.10.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/11206 del 24.10.2016, presentata allo stesso SUAP in data 18.10.2016, dalla Ditta **TERREMERSE Soc. Coop.**, nella persona di Minguzzi Gilberto, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA), Via Ca' del Vento n. 21 ed impianto nel Comune di Ostellato, frazione San Giovanni, Strada Mondo Nuovo loc. Cippo Folegatti n. 1, per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 5684 del 03.09.2014, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, come modificato con atto n. 463 del 03.03.2016 di Arpae-Ferrara;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **essiccazione e stoccaggio cereali**;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per l'aggiornamento dell'atto di A.U.A. n. 5684 del 03.09.2014, come modificato con atto n. 463 del 03.03.2016, a seguito della modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera, derivanti dall'attività, per l'inserimento di una nuova linea per la lavorazione di prodotto (cereali) biologico e conseguente formazione di n. 4 nuovi punti di emissione;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

- Visti altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

* Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 5684 del 03.09.2014, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, come modificato con atto di Arpae-Ferrara, n. 463 del 03.03.2016;

- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;

- Considerato che le emissioni **E11** (Caldaia ufficio punto vendita), **E12** (Caldaia punto vendita magazzino concimi), **E13** (Caldaia punto vendita magazzino concimi), **E14** (Palazzina uffici) ed **E15** (ufficio pesa), non sono soggette ad autorizzazione in quanto rientrano nell'elenco degli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Elenco di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i)

- Vista la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2016/11595 del 03.11.2016, quale "esito verifica della correttezza formale", con la quale si sono richieste informazioni in merito agli scarichi idrici e chiarimenti in merito alle emissioni in atmosfera;

- Vista la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2016/11846 del 10.11.2013, di indizione della Conferenza di Servizi Semplificata, ai sensi della L. 241/90 così come modificata dal D.Lgs n. 127/2016;

- Vista la nota dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 32511 del 22.11.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/12389 del 23.11.2016, con cui ha trasmesso i chiarimenti presentati dalla Ditta a seguito della succitata nota Arpae, nei quali, in particolare, si precisa che *l'intervento*

proposto non comporterà in alcun modo modifiche agli scarichi idrici rispetto alla situazione già autorizzata;

- Vista la nota dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 32712 del 22.11.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/12427 del 23.11.2016, con cui ha trasmesso:
 - a) il parere favorevole, condividendolo, dell'Azienda USL di Ferrara, prot. n. 68303 del 14.11.2016 in merito alle emissioni in atmosfera nel quale, in particolare, si comunica che per le lavorazioni in essere (essiccazione e insilaggio di cereali), l'attività è assimilabile alle Industrie Insalubri di II classe di cui al T.U.LL.SS approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 (n. 49, lettera B e n. 1, lettera C del D.M. 05.09.1994);
 - b) il parere ambientale favorevole, con condizioni, del Servizio Ambiente della stessa Unione, in merito alla matrice rumore;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae-ST, Prot. n. PGFE/2016/13392 del 20.12.2016, dove non vengono evidenziati elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'atto, dove vengono espresse le valutazioni in merito alle emissioni in atmosfera e dove, in particolare, viene specificato che le emissioni derivanti dall'installazione di n. 4 nuovi silos per lo stoccaggio del prodotto biologico, possono rientrare tra quelle scarsamente rilevanti, indicate nell'art. 271, comma 1, di cui alla lettera m), punto 1, Parte I, Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 5684 del 03.09.2014, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, come modificato con atto di Arpae-Ferrara, n. 463 del 03.03.2016;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l’Autorizzazione Unica Ambientale per la **modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera**, derivanti dall’attività di **essiccazione e stoccaggio cereali**, nell’impianto autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale n. 5684 del 03.09.2014, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, modificata con atto n. 463 del 03.03.2016, da rilasciare da parte dello SUAP dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **TERREMERSE Soc. Coop.**, C.F e p.IVA n. 00069880391, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA), Via Ca' del Vento n. 21 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), frazione San Giovanni, Strada Mondo Nuovo loc. Cippo Folegatti, n. 1.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO ACQUE DOMESTICHE

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche in subirrigazione è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** (Schema delle Fognature-Planimetria della zona);
2. E' vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato. L'area in cui è localizzata la subirrigazione dovrà rimanere destinata a verde e dovrà rimanere esterna ai processi produttivi dell'opificio;
3. L' Amministrazione Comunale e gli Enti preposti si riservano la facoltà di effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico in qualsiasi momento;
4. Devono essere rispettate le disposizioni contenute al capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della DGR dell'Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 relativamente alla manutenzione;
5. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
6. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
7. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** (Emissioni atmosfera) e denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10 (esistenti), E16, E17, E18 ed E19 (NUOVE)**;
2. La Ditta dovrà comunicare l'attivazione degli impianti ad ogni inizio campagna all'Arpae di Ferrara e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
3. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

a)

EMISSIONI	E1 Ventilazione cereali post essiccazione	E2 Ventilazione cereali post essiccazione	E3 Ventilazione cereali post essiccazione	E4 Ventilazione cereali post essiccazione

Portata (Nm ³ /h)	43.000	43.000	43.000	43.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza minima (m)	11	11	6	6

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	50	50	50	50
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno

EMISSIONI	E5 Essiccatoio	E6 Essiccatoio	E7 Essiccatoio
Portata (Nm ³ /h)	45.000	45.000	45.000
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	26	26	26

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20	20	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	350	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	35	35
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno	nessuno

EMISSIONI	E8 Prepulitura n. 2	E9 Essiccatoio	E10 Prepulitura n. 2
Portata (Nm ³ /h)	6.100	128.000	10.000
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	4	---	5

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20	---	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	---	---	---
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	---	---	---
Sistema di abbattimento	Ciclone + Filtro a Tessuto	Filtro a Tessuto	Filtro a Tessuto

EMISSIONI	E16 Aspirazione fossa ricevimento prodotto biologico NUOVA	E17 Linea prepulitura prodotto verde NUOVA	E18 Linea prepulitura prodotto secco NUOVA	E19 Essiccatoio LAW SBC 10 LE NUOVA
Portata (Nm ³ /h)	55.500	6.240	10.800	64.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza minima (m)	6	6	6	6
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Materiale particellare	20	20	20	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	---	---	---	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	---	---	---	35
Sistema di abbattimento	F.T.	F.T.	F.T.	nessuno

b) La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E16, E17, E18** ed **E19** con **periodicità almeno annuale**;

c) Per le emissioni **E5, E6, E7, E9**, ed **E19** i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 17 %;

4. Per le nuove emissioni **E16, E17, E18** ed **E19**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;

c) dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e all' Arpae di Ferrara;

5. Il corpo essiccante dell'emissione **E9** deve essere dotato di serrande pneumatiche e filtro a tela per il contenimento delle emissioni;
6. Sul filtro a tela dell'emissione **E9** deve essere svolto un ciclo di manutenzione ad ogni inizio e fine campagna prevedendo la pulizia delle tele filtranti, con l'ausilio di aria compressa e l'ispezione interna al fine di verificare lo stato delle tele e provvedere alla eventuale sostituzione di quelle danneggiate;
7. Il giorno, l'ora di inizio e fine, il nome dell'operatore, le operazioni svolte, le manutenzioni eseguite, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE di Ferrara e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;
8. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
9. Per quanto riguarda le eventuali emissioni diffuse generate dalle fasi di produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio di materiale polverulento, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione;
10. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
11. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**;
12. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

13. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
14. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento;
15. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
16. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta deve programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. La Ditta deve predisporre una valutazione di impatto acustico effettiva nel periodo di massima attività della campagna cerealicola, sia in orario diurno che notturno, al fine di dimostrare l'effettivo contributo in termini di rumore della propria attività. Tal valutazione deve essere inviata all'Arpae e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Il presente provvedimento **sostituisce** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 5684 del 03.09.2014 e la successiva modifica, atto di Arpae Ferrara n. 463 del 03.03.2016.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Portomaggiore.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.